



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 marzo 2011 (31.03)  
(OR. en)**

**8140/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0318 (COD)**

---

**CODEC 493  
COEST 95  
NIS 27  
WTO 127  
PE 139**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 23-24 marzo 2011)

---

**I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, Vital MOREIRA (S&D, PT) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione intesa a riprendere la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Questo era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 24 marzo, il Parlamento ha ripreso la proposta della Commissione di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Ciò corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Il testo è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro l'11 aprile 2011, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

**Modifica del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2010)0649 – C7-0364/2010 – 2010/0318(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0649),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0364/2010),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0041/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## **P7\_TC1-COD(2010)0318**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio<sup>2</sup> è entrato in vigore il 31 gennaio 2008 e si applica dal 1° marzo 2008. Detto regolamento reca un sistema specifico di preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (in prosieguo "Moldova"). Il regolamento offre a tutti i prodotti originari della Moldova libero accesso al mercato dell'Unione europea, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell'allegato I del regolamento, per cui sono previste concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari o sotto forma di riduzione di tali dazi.
- (2) Nel quadro della politica europea di prossimità (PEP), del programma d'azione PEP UE-Moldova e del "partenariato orientale" la Moldova ha adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l'Unione. I negoziati per un nuovo accordo d'associazione sono iniziati nel gennaio 2010. La Moldova sta inoltre compiendo importanti progressi nel ravvicinamento normativo, volto alla convergenza con il diritto e le norme dell'Unione in preparazione dei futuri negoziati per un'area globale e approfondita di libero scambio tra l'Unione europea e la Moldova, nel quadro del futuro accordo di associazione.
- (3) Fin dall'applicazione del regolamento (CE) n. 55/2008, ogni anno i contingenti tariffari per il vino sono già esauriti mesi prima della fine dell'anno.
- (4) L'economia della Moldova è fortemente colpita dagli effetti sfavorevoli della crisi economica e finanziaria globale. Il settore vinicolo conta circa 300 000 addetti e le esportazioni di vino costituiscono un'importante fonte di proventi da esportazione.
- (5) Per sostenere gli sforzi della Moldova, in linea con la PEP ed il "partenariato orientale", nonché per fornire un mercato attraente e affidabile alle sue esportazioni di vino, si propone di aumentare i contingenti tariffari esistenti per il vino per l'anno 2011 da 100 000 ettolitri a 150 000 ettolitri, per l'anno 2012 da 120 000 ettolitri a 180 000 ettolitri e a partire dal 2013 a 240 000 ettolitri l'anno.

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011.

<sup>2</sup> GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

- (6) Il regolamento (CE) n. 55/2008 si applica fino al 31 dicembre 2012.
- (7) I negoziati su una futura area globale e approfondita di libero scambio tra l'Unione e la Moldova costituiscono un obiettivo comune per l'Unione e per la Moldova, dato che quest'ultima ha dimostrato di essere pronta a negoziare e a sostenere gli effetti di un'impresa così ambiziosa. Per avere tempo sufficiente per preparare adeguatamente e negoziare l'area di libero scambio, è necessario prorogare la validità del regolamento (CE) n. 55/2008 oltre il 31 dicembre 2012.
- (8) È opportuno decidere il rinnovo del regolamento (CE) n. 55/2008 con un buon anticipo rispetto alla sua scadenza, affinché gli operatori economici della Moldova possano contare tempestivamente su un sistema commerciale trasparente e prevedibile per le loro esportazioni verso l'Unione dopo il 31 dicembre 2012. Il periodo di validità del regolamento dovrebbe pertanto essere esteso fino al 31 dicembre 2015.
- (9) Alla luce delle esperienze ottenute nell'ambito dell'attuale sistema di preferenze commerciali autonome, e al fine di sostenere ulteriormente lo sviluppo economico della Moldova ed il processo di ravvicinamento normativo volto alla convergenza con il diritto e le norme dell'Unione nel contesto del "partenariato orientale", è opportuno rivedere il livello dei contingenti tariffari di taluni prodotti oggetto delle preferenze commerciali autonome attuali.
- (10) Al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, le preferenze di cui al presente regolamento dovrebbero essere subordinate alla proroga o al rinnovo delle attuali deroghe agli obblighi OMC ottenute dall'Unione europea.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 55/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.

Le preferenze di cui al presente regolamento cessano di applicarsi, in tutto o in parte, qualora tali preferenze non fossero consentite, in tutto o in parte, da una deroga concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio.

Tale cessazione degli effetti si applica dal giorno di cessazione di applicazione della deroga.

Con anticipo sufficiente rispetto a tale data, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori e le autorità competenti. L'avviso specifica quali tra le preferenze di cui al presente regolamento non sono più applicabili e la data di cessazione della loro applicazione.";

- 2) la tabella 1 dell'allegato I è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO

### "ALLEGATO I

#### PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura "ex", il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

1. Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	2008 <sup>(1)</sup>	2009 <sup>(1)</sup>	2010 <sup>(1)</sup>	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(1)</sup>	2014 <sup>(1)</sup>	2015 <sup>(1)</sup>
09.0504	da 0201 a 0204	Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	3 000 <sup>(2)</sup>	3 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>
09.0505	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34	400 <sup>(2)</sup>	400 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>
09.0506	ex 0210	Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina	400 <sup>(2)</sup>	400 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>
09.4210	da 0401 a 0406	Prodotti lattiero-caseari	1 000 <sup>(2)</sup>	1 000 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>
09.0507	0407.00	Uova di volatili in guscio	90 <sup>(3)</sup>	95 <sup>(3)</sup>	100 <sup>(3)</sup>	110 <sup>(3)</sup>	120 <sup>(3)</sup>	120 <sup>(3)</sup>	120 <sup>(3)</sup>	120 <sup>(3)</sup>
09.0508	ex 0408	Uova di volatili sgucciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all'uso alimentare	200 <sup>(2)</sup>	200 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>
09.0509	1001 90 91 1001 90 99	Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	35 000 <sup>(2)</sup>	40 000 <sup>(2)</sup>	50 000 <sup>(2)</sup>	55 000 <sup>(2)</sup>	60 000 <sup>(2)</sup>	65 000 <sup>(2)</sup>
09.0510	1003 00 90	Orzo	20 000 <sup>(2)</sup>	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	35 000 <sup>(2)</sup>	45 000 <sup>(2)</sup>	50 000 <sup>(2)</sup>	55 000 <sup>(2)</sup>	60 000 <sup>(2)</sup>
09.0511	1005 90	Mais	15 000 <sup>(2)</sup>	20 000 <sup>(2)</sup>	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	40 000 <sup>(2)</sup>	45 000 <sup>(2)</sup>	50 000 <sup>(2)</sup>	55 000 <sup>(2)</sup>
09.0512	1601 00 91 e 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>
	ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: - di galli e di galline, non cotte, - di animali della specie suina domestica, - di animali della specie bovina, non cotte								
09.0513	1701.99.10	Zuccherio bianco	15 000 <sup>(2)</sup>	18 000 <sup>(2)</sup>	22 000 <sup>(2)</sup>	26 000 <sup>(2)</sup>	34 000 <sup>(2)</sup>	34 000 <sup>(2)</sup>	34 000 <sup>(2)</sup>	34 000 <sup>(2)</sup>
09.0514	2204 21 e 2204 29	Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti	60 000 <sup>(4)</sup>	70 000 <sup>(4)</sup>	80 000 <sup>(4)</sup>	150 000 <sup>(4)</sup>	180 000 <sup>(4)</sup>	240 000 <sup>(4)</sup>	240 000 <sup>(4)</sup>	240 000 <sup>(4)</sup>

(<sup>1</sup>) Dal 1° gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, dal primo giorno di applicazione del regolamento del regolamento fino al 31 dicembre. (2) tonnellate (peso netto), (3) milioni di unità, (4) ettolitri"